

**Pensioni** - Liquidazione trattamento pensionistico - Art. 44, comma 4, L. n. 289/02 - Interpretazione - Pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 - Successiva instaurazione di plurimi rapporti di lavoro - Termine trimestrale per il versamento della somma *una tantum* - Decorrenza dall'inizio del primo rapporto successivo al pensionamento.

**Corte di Cassazione - 18.06.2014 n. 13853 - Pres. Stile - Rel. Berrino - INPS (Avv.ti Riccio, Preden, Valente) - B.G. (Avv. Allessia)**

*In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente, con riferimento ai pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, l'art. 44, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che il versamento, dopo il 16 marzo 2003, della somma una tantum - di cui all'art. 44, comma 1, della stessa legge - per l'ammissione al cumulo integrale fra redditi e pensione di anzianità, deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrente dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro successivo al pensionamento.*

FATTO - B.G. chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Genova il riconoscimento del diritto, nei confronti dell'INPS, al beneficio del cumulo della pensione di anzianità, della quale era titolare dall'ottobre del 1996, con la retribuzione percepita in conseguenza dello svolgimento di un rapporto di lavoro dipendente, il tutto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2. Tale domanda fu accolta e a seguito di impugnazione, in via principale, della relativa decisione da parte dell'INPS e, in via incidentale, da parte del B., la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 29/5 - 30/7/2009, riformò parzialmente quella di primo grado condannando l'istituto previdenziale al pagamento in favore del pensionato dell'ulteriore somma di Euro 3600,00, oltre interessi legali, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni in merito alla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi. Tali danni erano stati richiesti dal B. a causa del fatto che egli, fidando sull'iniziale consenso espresso dall'INPS in merito al beneficio del predetto cumulo, aveva rassegnato in anticipo le dimissioni dal lavoro.

Nel respingere il gravame dell'INPS la Corte territoriale spiegò che non era di ostacolo al beneficio del predetto cumulo il fatto che il B., già titolare di pensione di anzianità, non lo avesse chiesto nel termine di tre mesi, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 4, dall'inizio del primo rapporto di lavoro successivo al pensionamento, così come eccepito dall'INPS, bensì entro il trimestre decorrente dall'inizio del secondo rapporto di lavoro intrattenuto nel maggio del 2004, in quanto nulla autorizzava a ritenere che la norma in esame prevedesse distinzioni riguardanti il numero o la tipologia dei rapporti lavorativi successivi al pensionamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS con tre motivi illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso il B..

DIRITTO - 1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, ravvisata nella decisione della Corte territoriale di riconoscere al pensionato, dopo il 30 novembre del 2002, la possibilità di esercitare l'opzione per l'accesso al regime di integrale cumulabilità tra redditi da pensione e da lavoro (autonomo o dipendente) entro i tre mesi successivi all'instaurazione di uno qualsiasi dei rapporti di lavoro intrapresi dopo il pensionamento.

Sostiene, invece, l'INPS che la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, comma 4, nella parte in cui dispone che per i pensionati non in attività lavorativa al 30 novembre 2002 il versamento della somma una tantum per l'ammissione al cumulo integrale fra redditi e pensione di anzianità sia

effettuato entro i tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui dalla predetta data il pensionato abbia svolto plurime attività lavorative, il termine decorre dall'inizio della prima di esse.

Quindi, secondo l'INPS, nessun brano della norma in esame consente di limitare gli effetti dell'ammissione al cumulo al solo rapporto di lavoro nel corso del quale l'opzione è stata esercitata, ove successivo al primo rapporto instaurato dopo il 30 novembre 2002 e a quelli ad esso posteriori.

Pertanto, secondo tale tesi, una volta accertato che il B. lavorava al 2 gennaio 2003, ne conseguiva che il termine trimestrale entro il quale il medesimo poteva effettuare il pagamento delle somme al quale era subordinata l'ammissione al regime di totale cumulabilità di cui trattasi scadeva il 2 aprile 2003, sicché l'opzione effettuata il 25 maggio 2004, mediante il pagamento della somma una tantum, era tardiva e non consentiva più l'ammissione dell'istante al beneficio del predetto cumulo.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la nullità per violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che la domanda di risarcimento dei danni sulla quale si era pronunciata la Corte territoriale era da reputare nuova e, dunque, preclusa in appello, posto che in primo grado il B. aveva chiesto in via alternativa il riconoscimento del diritto al cumulo, tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e quelli da pensione di anzianità, o il risarcimento del danno, per cui, una volta conseguito l'accoglimento della domanda principale,, il medesimo non avrebbe potuto riproporre in seconde cure quella risarcitoria. In ogni caso, secondo l'INPS, l'eccezione di insussistenza del diritto al predetto cumulo comportava automaticamente il venir meno del presunto inadempimento generatore del lamentato pregiudizio patrimoniale.

3. Col terzo motivo, attraverso il quale è segnalata la violazione degli artt. 1218, 2043 e 1223 c.c., l'istituto previdenziale si duole della condanna al risarcimento del danno sostenendo che la liceità del diniego del predetto beneficio del cumulo escludeva in radice qualsiasi sua responsabilità per danni di natura economica. Aggiunge il ricorrente che le dimissioni rassegnate dal B. non potevano avergli comportato alcun effetto pregiudizievole sul piano patrimoniale, dal momento che i suoi redditi erano rimasti invariati, pure a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, a causa dell'impossibilità di cumulare pensione e stipendio per le ragioni espresse col primo motivo di censura del presente ricorso.

Osserva la Corte che il primo motivo di censura è fondato. Invero, l'interpretazione letterale, logica e sistematica della norma di cui all'art. 44 (abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro) della L. 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) conduce alla soluzione della questione nei termini prospettati dalla difesa dell'istituto previdenziale. Orbene, tale norma, dopo aver previsto, al primo comma, l'estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2003, del regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni per i lavoratori con 58 anni di età, ha previsto, nei successivi commi 2 e 4, due ipotesi, vale a dire il caso dei titolari di pensione di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo (2 comma) ed i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 (4 comma).

Nel primo caso la possibilità di accesso al regime di totale cumulabilità, attraverso il versamento dell'importo previsto dalla stessa norma, è consentita entro il termine del 16 marzo 2003, mentre nella seconda ipotesi è stabilito che il versamento possa avvenire successivamente al 16 marzo del 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo.

La scelta del legislatore di fissazione di termini precisi per l'accesso al beneficio del cumulo risiede, da una parte, nell'esigenza di ancorare ad un dato oggettivo, quale quello temporale, la procedura di regolamentazione delle due diverse ipotesi di cui sopra e, dall'altra, di poter contare entro tempi predeterminati sui dati contabili, fiscali ed amministrativi necessari per l'operazione stessa. Infatti, non a caso, il quinto comma dello stesso art. 44 della suddetta legge finanziaria stabilisce che dalla data del 1 aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del terzo comma. Invero, in tale comma è previsto che non vengano applicate fino al 31 marzo 2003 le penalità e le trattenute agli iscritti alle suddette gestioni previdenziali titolari di reddito da pensione che abbiano prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non abbiano ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente qualora abbiano versato un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento.

Pertanto, qualora volesse aderirsi all'interpretazione della norma offerta dalla Corte di Appello di Genova si perverrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati già occupati alla data dell'1.12.2002, per i quali opera il termine improrogabile di scadenza del 16 marzo 2003 per l'esercizio della suddetta opzione, ed i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30.11.2002, i quali avrebbero la facoltà di decidere a quale rapporto lavorativo ancorare la decorrenza del trimestre utile per la richiesta del beneficio del cumulo. In tal modo, tale categoria di pensionati avrebbe la facoltà di decidere di non esercitare l'opzione di scelta del cumulo integrale in occasione del primo rapporto di lavoro successivo al pensionamento e di effettuarla, invece, in concomitanza con un altro rapporto futuro, traendo un ingiustificato vantaggio rispetto all'altra categoria di pensionati già occupati al 1 dicembre 2002 e ponendo in essere un'operazione i cui effetti sono destinati a ripercuotersi anche sui precedenti rapporti di lavoro instaurati in epoca immediatamente successiva al 1 gennaio 2003, data di decorrenza legale del regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro dipendente e autonomo e le pensioni di anzianità ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 1.

D'altra parte, dalla lettura del quarto comma di tale norma non emerge che ai pensionati, non in attività lavorativa al 30.11.2002, sia consentito di chiedere il beneficio del cumulo in occasione dello svolgimento di un qualsiasi rapporto successivo al loro pensionamento, mentre balza evidente che il versamento della somma per il conseguimento del cumulo totale possa avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. Quindi, la condizione richiesta per il versamento dopo il 16.3.2003 della somma necessaria per il conseguimento del beneficio del cumulo totale in esame da parte dei pensionati non in attività lavorativa al 30.11.2002 è quella dell'osservanza del termine massimo di tre mesi dall'inizio del rapporto immediatamente successivo al pensionamento per l'esercizio dell'opzione in esame.

Pertanto, è fondata l'eccezione di tardività della domanda sollevata dall'INPS, in quanto il B., pensionato non in attività lavorativa al 30.11.2002, risultava aver lavorato come collaboratore coordinato e continuativo all'inizio del 2003, per cui l'esercizio dell'opzione in esame da parte del medesimo, attraverso il versamento in data 25 maggio 2004 della somma una tantum, era da considerare fuori del termine di legge.

Da ciò consegue che il diniego opposto dall'INPS alla richiesta del B. di cumulare il reddito da pensione con quello da attività lavorativa non era illegittimo e non poteva essere fonte di danno, per cui rimane assorbita la disamina del secondo e del terzo motivo che vertono sulla questione della pretesa risarcitoria conseguente al mancato accoglimento della predetta domanda.

In definitiva, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda del B..

La particolarità della questione trattata e la parziale diversità dell'esito dei due giudizi di merito inducono la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

*(Omissis)*

---